

"Omissis"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti. "Il relatore, Cons. Dott. A, A. esaminati gli atti, osserva:

1. Con citazione notificata il 2 luglio 1996 P.O. convenne innanzi al Tribunale di Vicenza il Commissario Liquidatore dell'U.L.S.S.. (OMISSIS) Vicenza nonché il professore G. G., al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di un'operazione al naso eseguita nel (OMISSIS) presso la divisione di chirurgia plastica dell'Ospedale civile di (OMISSIS).

Costituitisi in giudizio, i convenuti contestarono le avverse pretese, segnatamente deducendo, tra l'altro, che l'intervento era stato eseguito dal Dottor M.Z. e dalla Dott.sa P. S.. Questi ultimi, chiamati in causa, si opposero all'accoglimento della domanda.

2. Con sentenza del 12 marzo 2004 il giudice adito la rigettò.

Proposto dal soccombente gravame, la Corte d'appello lo ha respinto in data 16 gennaio 2012.

Per la cassazione di detta decisione ricorre a questa Corte P. O., formulando due motivi.

Resiste con controricorso la Gestione liquidatoria della disciolta U.L.S.S. n. (OMISSIS) Vicenza.

3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall'art. 360 bis, inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a). Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per esservi rigettato.

Queste le ragioni.

4. Con il primo motivo, deducendo vizi motivazionali, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere acriticamente fatte proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ignorando la documentazione acquisita e, segnatamente, la relazione medico-legale del dott. B., nella quale si evidenziava che l'intervento non aveva portato alcun miglioramento alle condizioni di salute del paziente.

5. Le critiche sono prive di pregio.

Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5 (confr.: Cass. civ. 9 gennaio 2009, n. 282; Cass. civ. 3 aprile 2007, n. 8355).

6. Nella fattispecie il decidente ha evidenziato che il nominato esperto aveva costantemente interloquito con i consulenti di parte, i quali, peraltro, avevano definito buono il risultato funzionale dell'operazione. Ne deriva che le critiche,

oltre a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove preclusa al giudice di legittimità, sono eccentriche rispetto alle argomentate ragioni della decisione.

7. Con il secondo mezzo l'esponente lamenta violazione dell'art. 32 Cost. e dei principi giuridici che governano la materia del consenso informato.

Sostiene che il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno della giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui i doveri di informazione che gravano sul chirurgo estetico sono, semmai, più estesi di quelli dai quali è onerato qualsiasi altro terapeuta e che, in caso di mancanza di consenso informato, il medico è responsabile anche se risulti che l'intervento è stato eseguito in modo coretto.

8. Le censure non colgono nel segno.

La Corte territoriale ha motivato il suo convincimento sulla base dei seguenti, concorrenti rilievi: a) negli interventi di chirurgia plastica, di regola, non viene preventivamente garantito il raggiungimento del risultato; b) nella fattispecie, dall'istruttoria espletata era emerso che nessuna conseguenza dannosa era derivata al paziente dall'intervento operatorio, ma, secondo la stessa prospettazione dell'impugnante, solo il mancato raggiungimento del risultato sperato; c) l'appellato non aveva dimostrato che, senza la garanzia dello stesso, non si sarebbe sottoposto all'intervento.

Ora, tale ultima osservazione, che concreta un'autonoma ratio decidendi della scelta decisoria adottata - conforme, peraltro, al principio per cui, con riferimento ai danni alla salute sofferti dal paziente, spetta allo stesso dimostrare che, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti (confr. Cass. civ. 16 maggio 2013, n. 11950) - non è stata in alcun modo contestata dal ricorrente, il quale si è unicamente soffermato sull'estensione dei doveri informativi gravanti sul terapeuta. Vale allora la regola secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile per difetto di interesse il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali ragioni, in quanto le censure relative alle altre esplicitamente fatte oggetto di doglianza non potrebbero comunque condurre, stante la definitività di quella non contestata, alla cassazione della decisione stessa (confr. Cass. civ. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. civ. 14 febbraio 2012, n. 2108).

Il ricorso appare pertanto destinato al rigetto".

A seguito della discussione svoltasi in camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni in fatto e in diritto esposte nella relazione, non ritenendole infirmate dalle deduzioni esposte nella memoria di parte ricorrente.

A confutazione delle stesse, è sufficiente osservare che del tutto incongruo appare il richiamo all'affermazione secondo cui, quando a un intervento di chirurgia estetica segua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o attenuare, la responsabilità del medico per il danno derivazione è conseguente all'accertamento che il paziente non sia stato adeguatamente informato di tale possibile esito, ancorchè l'intervento risulti correttamente eseguito, dovendosi presumere che il consenso all'intervento non sarebbe stato prestato se egli fosse stato compiutamente informato dei relativi rischi (confr. Cass. civ. 6 giugno 2014, n. 12830).

Nella fattispecie, invero, il giudice di merito ha accertato che l'intervento di rinoplastica non aveva determinato un peggioramento, ma semmai un miglioramento delle condizioni estetiche del paziente e tale valutazione, adeguatamente motivata e come tale incensabile in sede di legittimità, esclude la sussistenza dell'ipotesi fattuale sottesa al principio di diritto innanzi richiamato.

Il ricorso è respinto.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. La circostanza che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.000,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali e accessori, come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2015